

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) Ferrara

CONTRATTO D'APPALTO - SCRITTURA PRIVATA

Repertorio n. 3/2018

del 18/09/2018

Oggetto: lavori di ristrutturazione di una palazzina nel centro direzionale di Via Beethoven Ferrara da destinarsi a sede decentrata di delegazione comunale ed uffici di polizia.

CIG 74570253B3

CUP B71E17000190007

Finanziamento: Piano di recupero di iniziativa pubblica "ex direzionale pubblico di Via Beethoven" comparo Corti di Medoro, Ferrara.

L'anno 2018 del mese di Settembre, il giorno diciotto(18), i signori

- dott. Diego Carrara in qualità di Direttore di ACER Ferrara (C.F. 00051510386) domiciliato per l'incarico presso la sede Aziendale in Corso Vittorio Veneto c.n. 7, Ferrara

E

- Geom. Sandro Zerbin nato a Campolongo Maggiore (VE) il 12/07/1964 in qualità di legale rappresentante della ditta CLEA s.c. - Impresa Coop. di costruzioni generali P. IVA e C.F. 00166600270 con sede legale in 30010 Campolongo Maggiore (VE) Via Roma 26/c

provvedono alla sottoscrizione della presente scrittura privata, predisposta in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge (art.32 co.14 d.lgs.50/2016)

PREMESSO

- che ai sensi della delibera di Giunta Comunale n.2018-215 del 02.05.2018 sono stati approvati il Progetto esecutivo ed il Quadro Tecnico Economico n. 1 dell'intervento in oggetto;

- che in virtù di apposita Convenzione con il Comune di Ferrara (delibera di Giunta 2017-363 del 03.08.2017) ACER ha ricevuto l'incarico di effettuare, in nome e per conto del Comune, una serie di prestazioni tecniche tra cui l'esperienza di gara d'appalto, la redazione e sottoscrizione del contratto, la direzione dei lavori;
- che ACER ha pertanto provveduto a bandire pubblica gara in data 04.05.2018 (GURI serie speciale n.50/2018) con esperienza nelle forme di cui al d.lgs.50/2016;
- che la somma a base di gara dei suddetti lavori è stata fissata in € 3.162.533,23= (IVA esclusa) di cui € 76.819,75= per oneri della sicurezza;
- che il giorno 26 luglio 2018, nella seduta di gara all' uopo convocata, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta CLEA s.c. che ha proposto un ribasso a corpo del 10,93% (diecivirgolanovantatre) oltre alle migliore indicate in sede di offerta tecnica;
- che con Provvedimento d'Urgenza del Presidente n. 10 del 30 luglio 2018 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla menzionata ditta, a conferma della regolarità delle procedure esperite;
- che l'intervento in parola è finanziato con i fondi di cui in epigrafe.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una palazzina nel centro "ex direzionale di Via Beethoven Ferrara" da destinarsi a sede decentrata di delegazione comunale ed uffici di polizia; comparto Corti di Medoro, Via Tassoni

Ferrara.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a € 2.825.264,75= (Euro duemilioniottocentoventicinquecentosessantaquattro/75) di cui:

- a) € 2.748.445,00= per lavori
- b) € 76.819,75= per oneri della sicurezza.

2. L'importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato “a corpo” (massimo ribasso rispetto all' importo posto a base di gara) ai sensi dell'articolo 3 lett. dddd) D.lgs. 50/2016.

Art. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Integrano la documentazione di cui sopra, nonché quella meglio specificata al successivo art.23 del presente atto, le migliorie progettuali indicate da CLEA in sede di presentazione dell'offerta tecnica ed acquisite agli atti.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell' art.4 del Disciplinare di gara “*l'aggiudicatario dovrà provvedere all' aggiornamento del progetto esecutivo sulla base delle migliorie previste con connessa assunzione di responsabilità. Il termine per detta attività è fissato in gg. 30 naturali e consecutivi dalla richiesta della*

stazione appaltante. Il progetto, come sopra rielaborato, verrà sottoposto –se necessario- al vaglio dei competenti uffici del Comune di Ferrara per gli adempimenti di competenza precisandosi altresì che l'Amministrazione comunale è proprietaria dell'immobile in questione e titolare del finanziamento”.

**ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,
DIREZIONE DEI CANTIERE, PAGAMENTI**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede aziendale di cui in epigrafe.
2. Le prestazioni **dovranno essere fatturate in formato elettronico al Comune di Ferrara** che è titolare del finanziamento e che provvederà alla relativa liquidazione previo visto del Servizio Edilizia del Comune medesimo.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 – PENALI PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille rispetto all'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena

la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. E' ammessa la sospensioni dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali ex art.107 co.1 d.lgs.50/2016 che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa delle opere. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 art. 107 del d.lgs.50/2016 l' esecutore potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi del succitato art.107comma 6.

5. Alle sospensioni dei lavori prevista dal Capitolato Speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 26.

Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Per i lavori da liquidare su fatture e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile.

Art. 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 106 co.12 e delle linee guida ANAC di prossima approvazione.

Art. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Anticipazione sui lavori nei termini di legge.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo pari ad € 150.000,00= al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del d.lgs.50/2016 e degli importi

per il recupero dell'anticipazione prezzo (20%) secondo le modalità di cui all'art.35 co.18 d.lgs.50/2016.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.lgs. 192/2012.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA

MANUTENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102 co. 2 del D.lgs. 50/2016 il Certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione e quindi verrà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori al riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza sulla fase esecutiva ai sensi dell'art. 92 co. 1 lett. e) D.lgs. 81/2008;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misura sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 – CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento attiva la procedura di accordo bonario.

2. Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ferrara con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 co. 5 D.lgs. 50/2016.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

3. Per ogni adempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto legislativo n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

2. L'aggiudicatario si impegna a produrre tutta la documentazione prescritta dal d.lgs. 81/2008 e richiesta dal committente direttamente o attraverso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione individuato da ACER nel tecnico esterno, ing. Stefano Bergagnin iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Ferrara.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

Art. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

La ditta CLEA soc. coop è iscritta nelle "white list" della Prefettura territorialmente competente (Prefettura di Venezia) di cui all'art.1 co. 52 L. n.190/2012 .

Art. 20 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'Azienda e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 21. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa emessa in data 04/09/2018 rilasciata dalla Compagnia COFACE Ag.56 Bologna come richiesto da ACER (Polizza n. 2223318) per € 123.520,58.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 103, D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore è in possesso di copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e C.A.R. con massimale unico di garanzia non inferiore ad € 1.000.000,000= (polizza HELVETIA n.07938/46788702).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'appalto D.M. 145/2000;
- il Capitolato Speciale di Appalto ed D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
- gli elaborati e relazioni progettuali posti a base di gara;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 18 del presente contratto;
- il crono programma;
- l'offerta tecnica presentata da CLEA in sede di gara.

Art. 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLA-

MENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare –a titolo esemplificativo e non esaustivo- le norme contenute D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, le linee guida ANAC approvate e di futura approvazione, D.M. n.145/2000.

Art. 25 -TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore è a piena conoscenza ed assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 Legge n.136/13.08.2010; in caso di transazioni effettuate al di fuori delle procedure previste dalla predetta normativa il contratto verrà risolto di diritto e si provvederà alla relativa segnalazione alla Prefettura di Ferrara ex art.3 co. 8 Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi in parola anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori; il contratto tra appaltatore e subappaltatore che non preveda la tracciabilità dei flussi economici è nullo di diritto.

Art. 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, valori bollati per la gestione del lavoro ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6 e 39 del D.P.R. 26/4/1986 ed in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

4. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'importa di bollo attraverso l'apposizione di n. 4 contrassegni di € 16,00 che vengono applicati su ciascuna delle due copie del documento cartaceo, conservato agli atti sia dell'Ente che della Ditta. Del contratto viene effettuata una scansione in formato "pdf" al fine di acquisire sulla stessa la firma digitale a cura delle parti indicate in epigrafe.

Le parti dichiarano l'atto conforme alla loro volontà, l'approvano e lo firmano qui in calce in modalità elettronica.

Ferrara, li 18/09/2018

ACER Ferrara
(dott. Diego Carrara)

Impresa CLEA
(geom. Sandro Zerbin)